

*Napoli, 11 ottobre 2024*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 16/2024** *Bonus Natale*

Con la presente, si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, a seguito della conversione in legge del decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024), è **stato introdotto il bonus Natale per l'importo pari ad € 100,00 che sarà corrisposto a fine anno in busta paga per alcuni lavoratori dipendenti**. Non si tratta di un bonus automatico: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, ha fornito le prime istruzioni operative per l'erogazione di questa indennità una tantum, prevista dal D.L. n. 113/2024. In sintesi, i principali requisiti e condizioni sono i seguenti:

### ✓ **Requisiti di spettanza**

Il bonus, previa richiesta, spetta ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato/indeterminato, a condizione che, per **l'anno d'imposta 2024**, siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Reddito complessivo **non superiore a 28.000 euro, percepito entro il 12 gennaio 2025**;
- presenza di un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico, oppure di un figlio a carico in caso di nucleo familiare monogenitoriale. La circolare n. 19/E equipara le unioni civili alle coppie coniugate;
- capienza fiscale: l'IRPEF lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente (esclusi pensioni e assegni equiparati) deve essere superiore alle detrazioni spettanti.

### ✓ **Requisito reddituale**

Ai fini della verifica del requisito reddituale fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:

- redditi assoggettati a cedolare secca od a imposta sostitutiva (es. forfettari);
- quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
- mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022);
- la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per lavoratori impatriati.

N.B. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

✓ **Requisito nucleo familiare**

Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

N.B. Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui, alternativamente:

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

N.B. In tali casi la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus (circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2024).

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

✓ **Importo del bonus**

L'importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

**N.B. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.**

✓ **Coniuge e figlio fiscalmente a carico**

Occorre ricordare che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.**

✓ **Requisito reddituale: casi particolari**

Proprio in virtù del fatto che il reddito da prendere a riferimento è quello percepito nel periodo d'imposta 2024, potrebbe accadere che il lavoratore non abbia la certezza di rispettare la suddetta soglia reddituale: in questo caso è possibile prudenzialmente non richiedere il bonus per poi rimandare la verifica dei requisiti in dichiarazione dei redditi.

Con particolare riferimento alla condizione che l'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente, si ricorda che il D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato **per il solo anno 2024** l'ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del TUIR): la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000 euro annui è **innalzata dall'ordinario valore di 1.880 euro a 1.955 euro, creando di fatto una "no tax area" fino a 8.500 euro su base annua, ovvero un'area di esenzione fiscale.**

È utile ricordare che in ogni caso il bonus Natale, infatti, può essere riconosciuto anche in sede di presentazione del modello 730 o REDDITI.

✓ **Domanda ed erogazione del bonus**

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l'importo spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell'anno L'indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d'imposta unitamente alla tredicesima mensilità.

**N.B. Il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.**

Il datore anticipa l'importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d'imposta ha l'obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.


Nella domanda il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

**N.B. Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.**

Si aggiunge, infine, che codeste Aziende possono **scaricare direttamente il [modello cliccando sul pulsante interattivo](#)**, al fine di poter consegnare la dichiarazione a ciascun lavoratore dipendente.

Su tutto quanto precede questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare al riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

  
*Maria Cafasso*